

STATUTO

ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA 1933 S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BACOLI NA PIAZZA GIOACCHINO
ROSSINI 1

Numero REA: NA - 1052544

Codice fiscale: 80049460639

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2021 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "B" alla Raccolta N. 3003
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(d'ora in avanti denominate Statuto Sociale)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"ACCADEMIA MUSICALE NAPOLETANA 1933 S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE".**

La società opera nel rispetto della normativa prevista in materia di impresa sociale e di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento ai D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (s.m.i.).

Articolo 2 - ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

2.1 - La Società esercita in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale di seguito precisata, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione culturale, come di seguito individuate, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle comunità territoriali di riferimento.

2.2 - In particolare, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017 (s.m.i.) e dal D. Lgs. n. 117/2017 (s.m.i.), la Società, in via principale, ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale: produzione, organizzazione e gestione di attività musicali, culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'impresa, in coerenza con quanto sopra enunciato e con la propria filosofia basata sulla produzione, diffusione e promozione della musica classica, contemporanea e di ogni epoca e stile e delle arti performative in generale al fine di migliorare il benessere degli individui, la sensibilità artistica e la loro capacità di socializzazione, promuovendo una cultura sia alla tradizione che alla ricerca di nuove tecniche e linguaggi, intende realizzare e svolgere le seguenti concrete attività:

- ideazione, consulenza, realizzazione, produzione, organizzazione, gestione, commercializzazione, distribuzione, allestimento e rappresentazione di spettacoli dal vivo della musica di ogni epoca e stile, di concerti, spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere, ivi compresa l'organizzazione tecnica e il coordinamento logistico di iniziative inerenti il tempo libero e lo svago sotto qualunque forma e manifestazione in Italia ed all'estero;
- organizzazione, gestione e allestimento di eventi pubblici come concorsi, festival, rassegne, workshop, stage

e meeting, con specifico riferimento al Concorso pianistico internazionale "Alfredo Casella", membro della Federazione dei Concorsi Internazionali di Ginevra, istituito nel 1952 dall'Accademia Musicale Napoletana;

- organizzazione, gestione e allestimento di scuole di recitazione, di musica e arti figurative;

- organizzazione, gestione e allestimento di ludoteche per intrattenimento bambini;

- consulenza e organizzazione di corsi di formazione per autori, compositori, artisti interpreti e/o esecutori, sugli aspetti connessi ai diritti d'autore, ai diritti connessi ai diritti d'autore e la loro tutela;

- management, produzione ed editoria musicale, discografica, teatrale e letteraria ed ogni attività nell'ambito della comunicazione multimediale;

- consulenza e docenza in ambiti musicali, discografici, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, sportivi, dello spettacolo ed artistici e culturali in genere;

- realizzazione di attività didattico-formative, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, alle Università e ad ogni altro Ente e/o organizzazione;

- realizzazione, organizzazione, gestione e allestimento di gallerie d'arte, mostre e simili;

- consulenza, produzione e realizzazione di servizi fotografici con tecnologia digitale e non;

- realizzazione e gestione anche unitamente ad altri enti, cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e private, di corsi di formazione, specializzazione e/o apprendimento in ogni ambito artistico, culturale, letterario, musicale e sportivo;

- organizzazione di soggiorni, di meeting e di congressi, ivi compresi i servizi tecnici e di segreteria, il servizio hostess e steward, i servizi di intrattenimento, i servizi di comunicazione e grafica;

- gestione di agenzie e di impianti turistici e più in generale offerta globale di servizi turistici;

- produzione, diffusione ed acquisto di spettacoli teatrali, spettacoli di intrattenimento, spettacoli musicali e di animazione;

- organizzazione di viaggi in proprio, fornitura di ogni servizio nell'ambito turistico, nessuno escluso e di ogni servizio connesso a tale ambito o comunque connesso al settore del turismo;

- noleggio (con espressa esclusione del leasing) di attrezzatura di audio-luci per spettacoli e relativa assistenza tecnica;

- esercizio di attività editoriali, in particolare la pubblicazione, la produzione e la distribuzione di libri, riviste periodiche, spartiti musicali, opuscoli e materiale editoriale in genere di carattere musicale-teatrale oltre

che di carattere economico, tecnico e scientifico su ogni tipo di supporto, nei limiti consentiti dalla normativa presente e futura, con specifico riferimento alla normativa sulla editoria ed in ogni caso con espressa esclusione dell'attività di pubblicazione di quotidiani;

- realizzazione, organizzazione e gestione di web radio e web tv;

- pubblicazione, produzione e distribuzione di supporti audio e video (cd e simili) e di supporti multimediali (cd rom, dvd, VHS, pagine web e simili), nei limiti consentiti dalla normativa presente e futura, con specifico riferimento alla normativa sulla editoria;

- la gestione e l'organizzazione di momenti di ritrovo, di confronto e di svago, nonché di locali e strutture ricettive, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività museali e di esposizione di opere d'arte, bar, trattorie, ristoranti, discoteche, sale da ballo, camping, residence, villaggi turistici, hotel, teatri, laboratori tecnici, strutture sportive e similari e locali pubblici in genere.

La società potrà altresì:

- svolgere attività diverse da quelle elencate nel comma precedente secondo la norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive disposizioni, quali:

- possedere, gestire, prendere o dare in locazione o in uso impianti, attrezzature o porzioni;

- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche mediante offerte libere di modico valore o di servizio ai sovventori;

- cedere propri spazi pubblicitari, attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- acquistare, vendere, prendere e concedere in affitto (con espressa esclusione del leasing), ottenere in locazione finanziaria o comodato, beni mobili ed immobili necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere o concedere sponsorizzazioni in relazione ad eventi o manifestazioni o iniziative comunque connesse all'oggetto sociale;

- acquistare, acquisire anche in licenza d'uso, sfruttare e cedere brevetti, marchi, privative industriali e know-how tecnico ed industriale e/o di fornitura di servizi, anche per via telematica;

- gestire tramite stipula di contratti e/o convenzioni strutture di servizio sia pubbliche che private strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

2.3 - La Società, quale Impresa Sociale, potrà svolgere attività stabile e continuativa nei seguenti ambiti di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 (s.m.i.) e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (s.m.i.);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, nonché di attività volte alla sensibilizzazione in materia di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e di razionalizzazione delle risorse naturali (con espressa esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone ed in generale interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 (s.m.i.), nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alle leggi n. 104 del 5 febbraio 1992 e n. 112 del 22 giugno 2016 (loro ss.mm.ii.).

2.4 - Tutte le indicate attività potranno essere svolte in Italia ed all'estero, previo rilascio delle debite autorizzazioni restando espressamente esclusa l'attività di mediazione nei settori innanzi indicati, con la precisazione che tutte le attività riservate dalla legge alle professioni protette dovranno essere espletate, nei limiti normativi presenti e futuri, esclusivamente da professionisti nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi professionali. Per meglio conseguire l'oggetto sociale la società potrà compiere tutti gli atti che l'organo amministrativo, a suo esclusivo giudizio riterrà utili o necessari nei limiti consentiti dalla normativa presente e futura e così, tra gli altri: avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie, contributive; compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili, strumentali o connesse, quali ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con banche, società e privati, concedendo garanzie; assumere, nei limiti dell'art. 2361 cod. civ., partecipazioni - dirette ed indirette - ed interessenze in altre società od imprese, italiane ed estere, purché non finalizzate al successivo collocamento e partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese. Il compimento dei suddetti atti dovrà sempre risultare strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e gli stessi atti non potranno comunque mai essere rivolti verso il pubblico (in conformità agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. 385/1993), da essi dovranno sempre risultare escluse le attività riservate ex leggi 1/1991, 197/1991 e D. Lgs. 385/1993 e D. Lgs. 58/98, con la precisazione che, in ogni

caso, le attività finanziarie non dovranno mai assumere carattere prevalente rispetto alle attività costituenti l'oggetto sociale.

Articolo 2 bis - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 112/2017, la società deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio e pertanto è **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati**, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salve le eccezioni previste dalla legge ed in particolare ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 122/2017 (s.m.i.) ed in ogni caso salvi ulteriori e/o diversi limiti previsti dalla normativa presente e futura in materia di Enti Strumentali, di Impresa Sociale e di Enti del Terzo Settore.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate

o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Restano in ogni caso salvi ulteriori e/o diversi limiti previsti dalla normativa presente e futura in materia di Enti Strumentali, di Impresa Sociale e di Enti del Terzo Settore ai quali la società dovrà attenersi.

Articolo 3 - SEDE

3.1 - La società ha sede in **Bacoli (NA)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 - **L'organo amministrativo ha facoltà di** istituire o sopprimere unità produttive, succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi in tutto il territorio nazionale e di **trasferire la sede legale della società all'interno del Comune di cui al comma precedente.**

3.3 - E' di esclusiva competenza dei soci decidere il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune indicato nel primo comma del presente articolo, nonché istituire o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).**

Articolo 5 - CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

5.1 - Il capitale sociale è di **euro 10.000,00 (diecimila/00)**.

5.2 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e ss. cod. civ..

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti e di tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto ed in applicazione della disciplina prevista dagli articoli 2481 bis e ss. e 2464 e ss. cod. civ.. L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non concorrono alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2481 bis e 2473 cod. civ.. Nel caso in cui il capitale sociale sia inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per l'intero all'atto della sottoscrizione.

5.3 - E' consentita **l'assegnazione di quote in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti**. In tal caso la delibera dovrà prevedere l'inscindibilità dell'aumento e sarà assunta all'unanimità.

5.4 - Con consenso unanime dei soci è altresì possibile attribuire, modificare e sopprimere **particolari diritti ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ.** Il particolare diritto cessa nei casi di decesso del socio, di cessione totale o parziale della quota e di costituzione sulla stessa di diritti reali di godimento in favore di soci o di terzi, salva diversa decisione assunta all'unanimità dai soci in sede di costituzione del particolare diritto.

5.5 - Si applicano tutti i limiti e vincoli previsti dalla normativa presente e futura in materia di Enti Strumentali, di Impresa Sociale ai quali la società dovrà attenersi (in particolare D. Lgs. n. 112/2017, D. Lgs. n. 117/2017).

Articolo 6 - DOMICILIAZIONE

Il **domicilio** dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la società, è quello che **risulta dal Registro delle Imprese**.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 - Le partecipazioni sono **divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte**.

7.2 - In tutti i casi di **trasferimento** (inclusi gli atti di donazione) **e/o di costituzione di diritti reali per atto tra vivi**, in favore di soci o di terzi, **spetta agli altri soci il diritto di prelazione nei limiti di seguito precisati**.

Il socio deve dare comunicazione della propria intenzione di cessione e/o di costituzione di diritti reali - su tutta o parte della propria partecipazione - mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento da inviare ai soci ed alla Società, indicando il corrispettivo previsto per l'atto (ovvero la natura gratuita dell'atto), le generalità

dall'avente causa e il valore nominale della quota di partecipazione che si intende cedere o sulla quale si intende costituire diritti reali.

La prelazione è esercitata per l'intera partecipazione oggetto di cessione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle Poste Italiane S.p.A. non oltre venti giorni dal ricevimento della prima comunicazione (del cedente) da recapitare al socio cedente ed alla Società. Se più soci esercitano la prelazione, la partecipazione è assegnata in proporzione alla quota da ciascuno posseduta alla data in cui è esercitata per la prima volta la prelazione. La prelazione è esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo, il socio interessato deve richiedere la rideterminazione del prezzo contestualmente all'esercizio della prelazione. In tal caso il prezzo è determinato dalle parti di comune accordo, se non fosse raggiunto alcun accordo entro i dieci giorni successivi la richiesta, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del valore patrimoniale della società alla data della prima comunicazione (del socio intenzionato a cedere). A prescindere dal prezzo successivamente determinato, la prelazione si intenderà in ogni caso esercitata.

Si procede alla nomina dell'arbitratore anche nei casi di cessione e/o costituzione di diritti reali limitati a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi diversi dal denaro (ad esempio in caso di "datio in solutum").

In tutti i casi di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Il corrispettivo deve essere versato da ciascun socio esercente la prelazione entro 5 (cinque) giorni dalla determinazione dello stesso, pena la decadenza dalla prelazione. In tal caso la porzione per la quale si è decaduti deve essere acquistata dagli altri soci esercenti la prelazione nei successivi 5 (cinque) giorni; in mancanza l'intera quota è liberamente cedibile.

Nel caso in cui non venga esercitata la prelazione la cessione dovrà avvenire alle condizioni ed al soggetto indicati entro i sei mesi successivi la prima comunicazione. Scaduto tale termine si renderanno necessarie nuove comunicazioni.

La medesima disciplina si applica, nei limiti e con le modalità innanzi indicate, anche nei casi di costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali per atto tra vivi e nel caso di cessione del diritto di sottoscrizione di aumenti onerosi del capitale sociale.

Il diritto di prelazione spetta ai titolari del diritto di piena e nuda proprietà ma non ai titolari di diritti reali limitati (di godimento o garanzia) sulle partecipazioni. In caso di comproprietà, la prelazione dovrà essere esercitata congiuntamente, con unica comunicazione, da tutti i contitolari.

7.3 - La violazione della disciplina che precede rende inopponibile l'atto alla società, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto di voto e gli altri diritti sociali connessi alla partecipazione. In tal caso tutti i diritti sociali inerenti la quota si intendono sospesi e la partecipazione non è computata ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi per le decisioni dei soci, in qualunque modo assunte.

Articolo 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 - Non sono previste ipotesi statutarie di recesso e di esclusione.

8.2 - Il socio che intende recedere dalla società per le cause legali deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro imprese del fatto che legittima il recesso, ovvero se non è prevista l'iscrizione, dalla trascrizione nel competente libro sociale della decisione che legittima il recesso, ovvero se non è prevista neanche la trascrizione, dalla comunicazione avuta dal socio del fatto che legittima il recesso, inoltrata a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di comunicazione entro un anno dal verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione di recesso deve indicare le generalità del recedente con elezione del domicilio e la causa del recesso. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui perviene alla sede sociale ed è revocabile dal socio fino a tale momento. Il recesso può essere esercitato solo dal proprietario (pieno o nudo) e non dai titolari di diritti reali limitati sulla partecipazione. Non è consentito il recesso parziale.

Per le modalità di rimborso e per quanto non previsto si rinvia alla disciplina legale ed in particolare all'art. 2473 cod. civ. ed ai limiti e divieti previsti dal D. Lgs. n. 112/2017 (s.m.i.) e dal D. Lgs. n. 117/2017 (s.m.i.). In particolare ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Articolo 9 - AMMINISTRATORI

9.1 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a

sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;

c) da due o più amministratori non costituenti il consiglio di amministrazione (cd. Amministrazione Plurima) - con poteri congiunti o disgiunti - secondo quanto disposto dagli artt. 2475, 2257 e 2258 cod. civ..

9.2 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione si applica l'art. 2386 cod. civ.. Nel caso di amministrazione plurima con due amministratori, se viene meno un amministratore, viene meno anche l'altro.

9.3 - Gli amministratori possono essere anche non soci.

Possono essere nominati amministratori soggetti di comprovata onorabilità e professionalità ed indipendenza che abbiano accertata esperienza nelle attività dell'impresa sociale.

9.4 - Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

9.5 - Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, l'assemblea può consentire la nomina a soggetti esterni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci. Non possono assumere la presidenza della società rappresentanti di: (i) società costituite da un unico socio persona fisica, (ii) enti con scopo di lucro, (iii) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 20 marzo 2001. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 - Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ., possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità indicate al successivo art. 15.3 salva la

precisazione che il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel maggior termine di volta in volta indicato.

10.2 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

10.3 - Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. L'avviso contiene data, luogo, ora della riunione e ordine del giorno ed è spedito dal presidente agli amministratori, ai sindaci effettivi e revisore (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi (se nominati).

10.4 - E' in facoltà del consiglio nominare **amministratori delegati o comitati delegati**.

10.5 - Al consiglio si applica la disciplina delle s.r.l. e, in mancanza, delle S.p.A., in quanto compatibile.

Articolo 11 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

11.1 - L'organo amministrativo ha **tutti i poteri per l'amministrazione e la piena rappresentanza della società**, salvi eventuali limiti indicati all'atto di nomina.

In particolare, l'organo amministrativo può acquistare, cedere, concedere in affitto e disporre in qualsiasi modo dell'azienda sociale, di rami di essa, senza necessità di alcuna autorizzazione assembleare, salvi i casi di eventuali conflitti di interesse dell'Amministratore Unico.

L'organo amministrativo ha anche il potere di nominare direttori, anche tecnici, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e rilasciare deleghe bancarie.

11.2 - Nel caso di amministrazione plurima (due o più amministratori non costituenti il consiglio di amministrazione) e in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, gli amministratori devono agire congiuntamente. Nei casi di amministrazione disgiunta, a seguito dell'opposizione di un amministratore per il compimento di un'operazione, è necessaria l'autorizzazione dei soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale e che decidono a maggioranza; in mancanza, l'amministratore si astiene dal compimento dell'operazione.

11.3 - E' possibile nominare **direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti**.

Articolo 12 - RAPPRESENTANZA

12.1 - La rappresentanza della società spetta:

a) all'Amministratore Unico;

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) in caso di amministrazione plurima, agli amministratori - in via congiunta o disgiunta - allo stesso modo in cui è attribuito il potere di amministrazione.

12.2 - La rappresentanza spetta anche ai consiglieri delegati, direttori, institori e procuratori, nei limiti conferiti, ed in caso di liquidazione al liquidatore o al presidente dei liquidatori.

Articolo 13 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale fissa o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché possono determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di comitati esecutivi o di consiglieri delegati, l'eventuale compenso è stabilito dal consiglio. Il tutto senza che tali compensi possano essere interpretati quale distribuzione di utili e/o riserve e/o fondi. Si applicano al riguardo tutti i limiti previsti dalla normativa presente e futura in materia di Impresa Sociale e di Enti del Terzo Settore (in particolare D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017).

Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO

14.1 - In tutte le ipotesi previste dalla legge (in particolare dal codice civile, dal D. Lgs. n. 112/2017 e dal D. Lgs. n. 117/2017) la società è tenuta alla nomina di un **organo di controllo** al quale affidare il controllo contabile ed il controllo sulla gestione della società, iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile, nonché dalla normativa presente e futura in materia di Enti Strumentali, di Impresa Sociale e di Enti del Terzo Settore.

14.2 - Per decisione dei soci, l'organo di controllo potrà essere costituito da un **sindaco unico o la nomina obbligatoria da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.**

14.3 - I membri dell'organo di controllo (sindaco unico o sindaci) restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo/sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo/collegio sindacale sia stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/17.

14.4 - I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del medesimo Decreto Legislativo. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

14.5 - La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi inderogabili previsti dalla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, dall'articolo 2477 del codice civile (successive modifiche ed integrazioni, da ultimo D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) e da qualsiasi altra norma in materia, presente e futura.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI

15.1 - Le decisioni dei soci possono essere assunte, alternativamente, con metodo assembleare, con consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, ad eccezione delle decisioni per le quali il legislatore impone il metodo assembleare ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, del codice civile e di ogni altra disposizione di legge.

15.2 - Il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione al capitale. Nei casi di sospensione del diritto di voto (ad esempio conflitto di interesse e di socio moroso) si applica il terzo comma dell'art. 2368 cod. civ., resta salvo quanto innanzi previsto per la violazione della prelazione.

15.3 - Per le decisioni adottate mediante consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto non sono richiesti particolari formalismi purchè siano assicurati un'adeguata informazione, il diritto di partecipare alla decisione a ciascun socio ed il diritto di richiedere il metodo assembleare ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, cod. civ..

La decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, ovvero con le maggioranze

qualificate, previste negli articoli precedenti, mediante approvazione scritta di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo, entro trenta giorni dal suo inizio o nel maggior termine indicato. La decisione è adottata alla data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

15.4 - L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'invio e dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail o altro equivalente).

In particolare si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera ricevuta almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'avviso deve in ogni caso indicare giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Sono consentiti gli interventi in audio/video conferenza ed il voto per delega ma non quello per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione plurima, dal più anziano tra gli amministratori ovvero, in caso di assenza o di impedimento di costoro, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e firmato a norma di legge.

15.5 - L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto previsto negli articoli precedenti; in ogni caso essa è regolarmente costituita ex art. 2479 bis, ultimo comma, cod. civ.. Ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.lgs. 17/1/2003 n. 5, l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

15.6 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta con indicazione del delegato, anche non socio. La delega deve essere conservata dalla società e deve prevedere espressamente la possibilità di sub delega, ove richiesta.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori e ai sindaci o al revisore.

Articolo 16 - BILANCIO ED UTILI

16.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il **31 (trentuno) dicembre di ogni anno**. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio che deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ..

16.2 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. La Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. La società può destinare una parte degli utili e degli avanzi di gestione annuali nei modi previsti dal terzo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 112/2017.

16.3 - E' costituita la riserva statutaria denominata "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento". Detta riserva è destinata al finanziamento dell'avvio e dello sviluppo di nuove iniziative, nonché al mantenimento e sviluppo dei progetti rientranti nell'oggetto sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, devono essere così destinati con delibera assembleare:

(i) una quota almeno pari al 20% (venti per cento) degli utili accertati alla predetta "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento" e

(ii) i restanti utili sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o ad incremento del patrimonio sociale o secondo le norme di legge in materia emanate e di futura emanazione.

E' fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2463 cod. civ. in forza del quale in caso di capitale sociale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 cod. civ., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro diecimila. La riserva così formata può essere utilizzata solo per l'imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente articolo se è diminuita per qualsiasi ragione.

Articolo 17 - APPORTI AL PATRIMONIO SOCIALE: VERSAMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

17.1 - La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'art. 2467 cod. civ..

17.2 - La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 18 - MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEI TERZI E DEI VOLONTARI

18.1 - L'organo amministrativo informa i lavoratori ed i destinatari delle attività della società, secondo le modalità ed i termini che riterrà più opportuni, tali comunque da garantire l'effettività di quanto segue, delle convocazioni degli organi competenti e delle relative delibere aventi all'ordine del giorno o a oggetto argomenti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte. Ogni anno verrà redatto un Rendiconto informativo aziendale entro il mese di giugno dell'esercizio successivo e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale.

18.2 - Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 112/17 la società deve quindi adottare un idoneo regolamento aziendale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

18.3 - In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 112/2017, i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti direttamente od

indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla società;

b) organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra il rappresentante dei lavoratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un amministratore da esso delegato, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi. Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte. Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della società in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Assemblea dei soci.

18.4 - Gli utenti della società partecipano e sono coinvolti alle decisioni della società tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

18.5 - Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Organo di Controllo.

18.6 - I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 112/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la società dà atto nel proprio bilancio sociale.

18.7 - In conformità al predetto articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Articolo 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini previsti dalla legge. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei

limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 112/17 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni od ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/17. Competerà alla decisione dell'assemblea dei soci individuare in concreto il soggetto o i soggetti che beneficeranno della devoluzione del patrimonio sociale di cui sopra.

Articolo 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci o il revisore (se nominati) e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un **Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società** il quale provvederà anche a designare quale tra gli arbitri avrà la funzione di Presidente. Si applicano le disposizioni del **D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003** (e successive).

Articolo 20 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge, con specifico riferimento alla normativa in materia di società di capitali, di impresa sociale e di Enti del Terzo Settore.

20 di 20